



COMUNE DI GRAGNANO
PROVINCIA DI NAPOLI

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'.**

ADOTTATO CON DELIBERA DELLA

GIUNTA COMUNALE N° ____ DEL _____

INDICE

TITOLO I: SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'	Pag.
Art. 1 - Definizione e finalità	3
Art. 2 - Ambito di intervento	3
Art. 3 - Altri servizi soggetti al servizio di pronta reperibilità	4
TITOLO II: PROFILI REGOLATIVI E ORGANIZZATIVI	
Art. 4 - Programmazione operativa	5
Art. 5 - Ruolo del responsabile del servizio	5
Art. 6 - Articolazione delle fasce di reperibilità	6
Art. 7 - Obblighi del lavoratore	7
Art. 8 - Casi di esonero dal servizio di reperibilità	8
Art. 9 - Rendicontazione del servizio di reperibilità	9
TITOLO III: TRATTAMENTO ECONOMICO	
Art. 10 - L'indennità di reperibilità	9
Art. 11 - Il compenso per il lavoro straordinario	10
Art. 12 - Il riposo compensativo	11
Art. 13 - Finanziamento dell'istituto della reperibilità	12
Art. 14 - Entrata in vigore	12

TITOLO I SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'
--

ART. 1
DEFINIZIONE E FINALITA'

1. Il servizio di pronta reperibilità, di seguito denominato S.P.R., costituisce un servizio essenziale dell'Ente, e come tale viene disciplinato, assumendo priorità rispetto a tutti gli altri servizi d'Istituto dell'Ente.
2. Esso viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, della salvaguardia della pubblica incolumità, della difesa del patrimonio del Comune, e del rispetto di Leggi e Regolamenti, oltre ad un pronto espletamento delle improvvise necessità dell'Ente non preventivamente programmabili con il ricorso alle prestazioni di lavoro ordinarie.
3. Il S.P.R. esplica i propri effetti solo nelle ore non coperte dal normale orario di lavoro, secondo l'articolazione del servizio esistente nella struttura organizzativa di riferimento. In sostanza, l'istituto consente all'Ente la possibilità di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali e lo svolgimento dei servizi alla collettività ad essi demandati in particolari casi che richiedano eventuali interventi urgenti o in presenza di necessità operative, non preventivamente programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di lavoro o anche con prestazioni straordinarie.
4. Proprio per i contenuti e le specifiche finalità che lo contraddistinguono, il servizio di pronta reperibilità non è attivabile nei casi nei quali vengano in considerazione attività da svolgere nell'ambito dell'orario di servizio adottato, dato che queste possono essere evidentemente svolte dal personale che deve rendere la ordinaria prestazione lavorativa oppure attività per le quali l'ente possa comunque provvedere attraverso la programmazione dei servizi, anche mediante il ricorso alle diverse forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro.

ART. 2
AMBITO DI INTERVENTO

1. Il S.P.R. opera per l'espletamento dei servizi di competenza dell'Ente, propri o delegati, ed indicativamente secondo i campi d'intervento di seguito specificati:
 - a) **Servizi manutentivi:** interventi improcrastinabili connessi all'erogazione di servizi pubblici essenziali gestiti dall'Ente;
 - b) **Servizi tecnici:** attività tecnico-edilizia improcrastinabile richiesta dall'Autorità Giudiziaria;
 - c) **Servizi viabilità:** salvaguardia della pubblica incolumità e della transitabilità di strade urbane ed extraurbane o che comunque costituiscono unica via d'accesso a centri abitati a seguito di eventi calamitosi o non previsti né prevedibili;
 - d) **Protezione civile:** interventi straordinari per rischi e danni derivanti da calamità naturali o da eventi di forza maggiore o da atti vandalici e salvaguardia della pubblica incolumità anche esterna agli edifici e tutela del Patrimonio dell'Ente, che richiedono un intervento urgente;
 - e) **servizi cimiteriali:** custodia, apertura e chiusura del cimitero nei casi in cui si verifica la necessità di garantire l'accesso al cimitero da parte delle società deputate al trasporto

funebre al di fuori del normale orario di servizio o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria;

2. Il S.P.R. viene espletato ricorrendo al reclutamento di personale dipendente dell'Ente in possesso dei profili professionali idonei per consentire l'effettiva partecipazione al servizio. In particolare, il servizio viene assicurato mediante l'istituzione di una squadra di pronto intervento composta da:

- ✓ n. 2 unità con profilo professionale di "Istruttore di vigilanza";
- ✓ n. 1 unità con profilo professionale di "Istruttore tecnico";
- ✓ n. 2 unità con profilo professionale di "Operatore servizi vari".
- ✓ n. 1 unità con profilo professionale di "Operatore servizi cimiteriali".

3. I lavoratori possono essere individuati, ove eventualmente necessario, anche tra i dipendenti non appartenenti direttamente al servizio o all'area di attività interessata dalla reperibilità, purché in possesso della categoria e di profilo professionale richiesto per l'espletamento delle mansioni specifiche che potrebbero essere richieste nell'ambito della reperibilità.

4. Nei casi indicati al comma precedente, deve essere acquisita la previa disponibilità del lavoratore o dei lavoratori eventualmente interessati, che sottoscrivono a tal fine anche una dichiarazione formale di assunzione di responsabilità riguardo agli obblighi gravanti sugli addetti al servizio di reperibilità. Sarà richiesto, inoltre, il preventivo consenso del responsabile del settore di effettiva appartenenza dei dipendenti. Resta sempre fermo il numero massimo di turni mensili da assegnare a ciascun dipendente.

5. La determinazione dei turni di reperibilità terrà conto non solo del principio della necessaria rotazione tra i dipendenti interessati, ma anche della necessità di garantire una giusta alternanza con riferimento alle domeniche e alle festività infrasettimanali civili e religiose.

6. Un lavoratore, per ipotesi, potrebbe essere anche adibito ad un nuovo servizio di reperibilità, aggiuntivo rispetto ad uno precedente in cui era già inserito. Tuttavia, in questa particolare fattispecie, nonostante la diversità dei due servizi, lo stesso non potrà mai superare il vincolo massimo mensile delle sei volte in un mese.

ART. 3

ALTRI SERVIZI SOGGETTI AL SERVIZIO DI REPERIBILITA'

1. L'istituto della reperibilità, ai sensi del vigente contratto e con le modalità stabilite dal presente regolamento, è attivato inoltre per il Servizio di Stato Civile, in relazione ai servizi istituzionali e alle attività che possono comportare la necessità di intervento del personale deputato a garantire l'espletamento delle attività e delle funzioni individuate dalla normativa di riferimento anche al di fuori del normale orario di servizio.

2. Responsabile del S.P.R. per le sue caratteristiche e peculiarità è il Responsabile del Settore "Servizi al cittadino" o suo delegato, che ne cura la programmazione.

3. L'istituto della reperibilità, ai sensi del vigente contratto e con le modalità stabilite negli articoli successivi, è attivato esclusivamente nei giorni di sabato, domenica e nei giorni festivi infrasettimanali per n. 6 ore al giorno.

4. Il S.P.R. viene espletato da una sola unità ricorrendo al reclutamento di personale assegnato ai Servizi Demografici ed in possesso di delega per la firma di Ufficiale di Stato Civile.

<p style="text-align: center;">TITOLO II</p> <p style="text-align: center;">PROFILI REGOLATIVI E ORGANIZZATIVI</p>
--

ART. 4

PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

1. Responsabile del S.P.R. è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, che ne cura la programmazione e la definizione nel dettaglio, sulla base dei singoli programmi comunicati dai Servizi interessati.
2. Il S.P.R. viene svolto per 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno e, comunque, solo negli orari che non prevedono personale in servizio. Il servizio viene programmato mensilmente, entro il giorno 25 del mese precedente.
3. Il programma viene trasmesso mensilmente al Comando del Corpo di Polizia Municipale e al Servizio Gestione Risorse Umane del Comune di Gragnano. Inoltre viene inviato alla Stazione dei Carabinieri di Gragnano, alla Sala Operativa della Protezione Civile Regionale, alla Prefettura, ai Vigili del Fuoco .
4. Nell'ambito della programmazione deve essere ricercata, ove possibile, una turnazione quanto più possibile automatica, al fine di consentire una equa distribuzione dei giorni festivi, oltre ad una maggiore possibilità ai dipendenti di programmazione della propria vita privata.
5. Qualsiasi variazione o impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità (malattia, indisposizione, o altro espressamente giustificato) sono immediatamente comunicati all'ufficio che cura la redazione dei turni, il quale informa tempestivamente il Responsabile del Settore competente.
6. Trattandosi di servizio essenziale, l'inserimento nel turno del S.P.R. comporta automaticamente l'impossibilità di fruire di giorni di congedo ordinario, salvo esigenze particolari, eccezionali e motivate che devono essere comunicate almeno 24 ore prima all'ufficio competente, che provvederà all'individuazione di analoga figura professionale in sostituzione.
7. Una volta determinata l'organizzazione del turno di reperibilità, ogni eventuale modifica può essere apportata solo a seguito di specifica autorizzazione del responsabile del settore competente.
8. Il medesimo responsabile provvede direttamente alla sostituzione del dipendente che, già inserito nel servizio di reperibilità, per ragioni di malattia o di infortunio o di altro impedimento riconducibile a forza maggiore, debitamente comprovati, abbia dato tempestiva informazione di trovarsi nell'impossibilità di effettuare il servizio.
9. Per esigenze particolari, eccezionali e motivate, il dipendente già collocato in un turno di reperibilità può eventualmente farsi sostituire da altro dipendente dallo stesso indicato, purché preventivamente autorizzato dal dirigente competente. Ove non sia altrimenti possibile, il responsabile può ricercare i sostituti, in via prioritaria, tra quelli iscritti nel turno successivo, mediante disposizioni di servizio.
10. Il personale subentrante, se iscritto nel turno immediatamente successivo, ha la facoltà di espletare il servizio anche nel turno previsto, oppure rinunciarvi.

ART. 5
RUOLO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. All'interno del servizio o dell'area di attività individuate ai fini della reperibilità, attraverso propri atti gestionali, il Responsabile del servizio individua i lavoratori che saranno inseriti nel turno di servizio di reperibilità, definendo gli orari del suddetto servizio, le categorie e i profili dei lavoratori interessati nonché il numero degli stessi a tal fine ritenuto necessario.
2. Al medesimo responsabile, nel rispetto e in coerenza con la disciplina generale dettata dal presente regolamento, compete anche di proporre soluzioni tecniche appropriate al fine di prevenire e risolvere le situazioni che giustificano il servizio di reperibilità e che possono dare luogo alla richiesta di intervento. In particolare, il responsabile deve:
 - a) coordinare e sovrintendere all'organizzazione del servizio di reperibilità;
 - b) redigere specifiche disposizioni di servizio idonee a garantire il regolare funzionamento del servizio di reperibilità, in relazione alle esigenze della propria;
 - c) impartire le disposizioni e le istruzioni al personale addetto al servizio;
 - d) predisporre l'elenco dei lavoratori inseriti nel servizio di reperibilità;
 - e) programmare ed assegnare i turni di reperibilità, provvedendo anche alle eventuali sostituzioni del personale ove previste;
 - f) predisporre ed attivare, sulla base dei rapporti e delle segnalazioni provenienti dai soggetti legittimati, gli interventi conseguenti, definendo anche il numero dei lavoratori chiamati a parteciparvi, ritenuto sufficiente a fronteggiare l'esigenza;
 - g) designare, eventualmente, ove necessario, in relazione alle caratteristiche del servizio interessato, il dipendente incaricato del ruolo di responsabile del servizio di reperibilità o di capo squadra in presenza di più lavoratori interessati, delineando anche le funzioni allo stesso delegate;
 - h) comunicare al Servizio Risorse Umane la programmazione dei turni di reperibilità adottata, con l'indicazione dei lavoratori coinvolti, concernente l'arco temporale di riferimento;
 - i) predisporre e trasmettere mensilmente al Servizio Risorse Umane una relazione sul servizio di reperibilità svolto per il pagamento dei relativi compensi e per la fruizione dei riposi compensativi (durata dei periodi di reperibilità effettivamente svolti; durata degli interventi diretti operati a seguito di chiamata; periodi di riposo compensativo, delle due diverse tipologie fruiti nel corso del mese).

ART. 6
ARTICOLAZIONE DELLE FASCE DI REPERIBILITÀ

1. Nella fissazione dell'articolazione delle fasce di reperibilità, anche sotto il profilo temporale, il responsabile del S.P.R., sulla base della disciplina contrattuale (art. 23 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall'art.11 del CCNL del 5.10.2001), tiene conto dei seguenti criteri generali:
 - a) ciascun lavoratore non può essere posto in reperibilità per più di sei volte in un mese. Trattandosi di un preciso vincolo stabilito direttamente dal CCNL, esso ha natura imperativa e, conseguentemente, esso non può in alcun modo essere derogato. Il limite di "sei volte in un mese" previsto dall'art. 23, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, per la durata della reperibilità, deve essere correttamente inteso come equivalente a "sei periodi", dovendosi conteggiare ogni "periodo" nell'ambito di una giornata di 24 ore.

- b) atteso che manca nella disciplina contrattuale una specifica indicazione in ordine alla durata massima del singolo periodo di reperibilità, il riferimento alle 12 ore giornaliere previsto dall'art. 23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall' art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è finalizzato solo a fissare l'entità del compenso da corrispondere al dipendente; conseguentemente, nell'ambito delle 24 ore della giornata lavorativa, il periodo di reperibilità può essere fissato anche in un arco di tempo a superiore alle 12 ore (ad esempio, 18 ore, 20 ore o 24 ore);
- c) non essendo previsto neppure un limite minimo di durata, il periodo di reperibilità può essere stabilito anche, ad esempio, in una sola ora, ove sia comunque sufficiente a soddisfare le esigenze operative del datore di lavoro pubblico (ad esempio, solo 2 ore o 4 ore);
- d) conseguentemente, il limite di "sei volte in un mese", di cui al n. 1, deve essere correttamente inteso come equivalente a "sei periodi" di reperibilità, a prescindere dalla loro durata, dovendosi conteggiare ogni periodo nell'ambito di una giornata di 24 ore: ad esempio, sulla base di tale previsione sarebbero ugualmente possibili sei periodi di 12 ore oppure 6 periodi di 18 ore nel mese oppure ancora 4 di 18 ore e 2 di 24;
- e) i periodi temporali come definiti dall'ente rappresentano poi il limite massimo di durata dei vincoli di reperibilità per il singolo dipendente;
- f) qualunque dipendente può essere collocato in reperibilità ma solo al di fuori dell'orario di lavoro. Infatti, se fosse già in servizio, non avrebbe senso, anche e soprattutto sotto il profilo dei costi, collocarlo in reperibilità, in quanto il datore di lavoro nell'esercizio del suo potere direttivo, già potrebbe avvalersi in via diretta delle sue prestazioni, anche sotto forma di lavoro straordinario.

ART. 7 OBBLIGHI DEL LAVORATORE

1. Poiché l'introduzione del servizio di pronta reperibilità risponde ad una precisa scelta organizzativa del datore di lavoro pubblico, funzionale alle sue esigenze, i lavoratori, addetti ad uffici o servizi presso i quali è stato attivato l'istituto, non possono rifiutarsi di essere posti in reperibilità, nei termini previsti dalla disciplina contrattuale, dai regolamenti adottati dall'ente e dalle specifiche disposizioni del dirigente competente.
2. Per il personale individuato ed inserito nel servizio di reperibilità, questa si configura come una prestazione assolutamente obbligatoria. Sono esclusi dalla reperibilità solo i dipendenti che si trovino in una delle situazioni indicate nel successivo articolo.
3. Per ciò che attiene alla particolare posizione del lavoratore, vengono, innanzitutto, in considerazione anche:
 - a) l'obbligo di porsi a disposizione dell'ente per tutto il periodo di reperibilità e di rendersi rintracciabile da parte dell'ente attraverso le modalità ed i mezzi tecnici messi a disposizione o comunque concordati con lo stesso;
 - b) l'obbligo di mantenere sempre una condotta attiva e di adoperarsi affinché, in caso di chiamata, possa effettivamente rispettare il vincolo temporale dei trenta minuti previsto per raggiungere il posto di lavoro assegnato (art. 23, comma 2, del CCNL del 14.9.2000).

4. In particolare, il dipendente interessato:

- deve mettersi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio; a tal fine fornisce all'ente il recapito telefonico della propria abitazione in modo da essere sempre rintracciabile, anche nel caso in cui il telefono cellulare di servizio in sua dotazione non consenta di ricevere telefonate per cause a lui non imputabili.
- verifica se dal suo ultimo turno vi sono state eventuali situazioni modificate all'interno delle strutture di competenza;
- comunica immediatamente al responsabile del settore competente qualsiasi variazione o impedimento sopraggiunto, imputabili a forza maggiore, concernente lo svolgimento del proprio turno di reperibilità, ai fini della eventuale sostituzione;
- comunica al responsabile del settore competente l'avvenuta sostituzione, ove intervenuta nel corso del turno di reperibilità;
- informa tempestivamente, nel caso di impedimento ad intervenire determinatosi durante il turno di reperibilità, il responsabile del settore competente per i necessari provvedimenti;
- in casi di particolari gravità, in riferimento alle caratteristiche delle rilevanti esigenze operative da soddisfare, richiede l'intervento personale del responsabile del settore competente, o previo assenso dello stesso, l'intervento di altri lavoratori già individuati per il servizio di reperibilità. Questi ultimi, ove disponibili, rientrano nella disciplina della reperibilità dal momento della chiamata in servizio;
- risponde prontamente alle chiamate che riceve;
- alla fine del turno di reperibilità, il dipendente riconsegna il telefono di servizio e l'eventuale equipaggiamento in dotazione di cui sia stato fornito in stato di piena efficienza.

5. Il dipendente di turno, entro 30 minuti dalla chiamata del responsabile del settore competente o anche del diverso soggetto a ciò legittimato, deve recarsi sul luogo di lavoro dove deve essere eseguito l'intervento o deve essere svolta l'attività che hanno giustificato l'attivazione del servizio di reperibilità, verificando anche se, in relazione alla peculiarità delle esigenze o delle eventuali emergenze manifestatesi sia necessario coinvolgere altri soggetti istituzionali o privati (ad esempio, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia locale, altre amministrazioni, ecc.). In tal ultimo caso, il dipendente in reperibilità comunicherà al responsabile del settore competente preventivamente tutte le informazioni necessarie per le opportune valutazioni per il relativo assenso.

ART. 8 CASI DI ESONERO DAL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ

1. Anche in assenza di specifico accordo contrattuale tra le parti, i lavoratori inseriti nei Servizi di Pronta Reperibilità e dotati di profili professionali idonei non possono rifiutarsi di essere inseriti in un programma che preveda il turno di reperibilità nei termini previsti dal CCNL, dal contratto decentrato e dalle disposizioni di servizio del Responsabile del Settore di riferimento e/o del responsabile che è incaricato, in virtù di atti formali, di coordinare tutto il personale in reperibilità.

2. Sono esentati dal turno di reperibilità i dipendenti che non possono adempiere alla relativa disposizione di servizio per:

- a) i dipendenti che non possano garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata;

- b) i lavoratori legittimamente assenti dal servizio per la sussistenza di una delle diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro previste sia dalla legge che dal contratto collettivo (ad esempio: malattia, congedo di maternità, aspettative, ecc.). Infatti, essendo il rapporto di lavoro sospeso, il dipendente è esonerato dal suo obbligo di rendere la prestazione lavorativa per tutta la durata del periodo di sospensione. Pertanto, se il lavoratore non rende la sua prestazione ordinariamente prevista, neppure può, evidentemente, dare la sua disponibilità, nell'ambito del periodo di reperibilità, ad eseguirla ove fosse richiesta.
- c) i lavoratori in ferie, in considerazione della più forte tutela del profilo della fruizione delle ferie derivante dalle disposizioni del D.Lgs. n. 66/2003.
- d) ragioni familiari debitamente comprovate.

3. In alcuni particolari casi, per l'effettivo inserimento in un turno di reperibilità, il Responsabile del S.P.R. effettua una preventiva valutazione della particolare posizione soggettiva del lavoratore, in presenza di specifiche discipline legislative e contrattuali, in relazione alle caratteristiche organizzative e temporali del servizio di reperibilità di cui si tratta: lavoratrici madri ed i lavoratori padri; lavoratori che hanno a carico un disabile ai sensi della legge n. 104/1992; i lavoratori con rapporto di tempo parziale.

ART. 9 RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA'

1. Il tecnico chiamato ad operare in reperibilità dovrà redigere apposito verbale relativo agli interventi eseguiti, al tempo impiegato e al personale utilizzato, oltre a quanto altro si ritenga utile per la rendicontazione o per eventuali interventi successivi. In particolare, per ciascuna chiamata nel verbale vanno annotati:

- ✓ il soggetto richiedente;
- ✓ l'ora e la data;
- ✓ la natura dell'evento o della situazione determinatasi;
- ✓ i provvedimenti adottati;
- ✓ l'eventuale personale intervenuto;
- ✓ la durata dell'intervento, come attestata dal dirigente stesso.

2. Il dipendente che, essendo posto in servizio di reperibilità, risultasse non reperibile, perde il compenso maturato per l'intero turno ed è soggetto a provvedimenti disciplinari.

TITOLO III TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 10 L'INDENNITA' DI REPERIBILITA'

1. Al personale in reperibilità deve essere corrisposto, indipendentemente dallo svolgimento di una effettiva prestazione lavorativa, il particolare compenso previsto dalla disciplina contrattuale (art. 23, commi 1, e 4, del CCNL del 14.9. 2000, come integrato dall'*art. 11*, del CCNL del 5.10.2001) destinato a remunerare esclusivamente la sua disponibilità ed il parziale sacrificio del godimento dei suoi periodi di riposo, al di fuori dell'orario di lavoro.

2. Tale compenso è diverso, distinto ed autonomo anche rispetto a quello da corrispondere al medesimo dipendente qualora renda un'effettiva prestazione lavorativa nell'ambito di un periodo di reperibilità.

3. Nel rispetto della disciplina contrattuale, si stabilisce che:

- a) per ogni periodo di reperibilità di dodici ore giornaliere viene corrisposta un'indennità di € 10,32 (L. 20.000);
- b) tale importo dell'indennità viene raddoppiato quando il periodo di reperibilità ricade in una giornata festiva, anche infrasettimanale, o nel giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- c) l'indennità di reperibilità, nel valore ordinario o raddoppiato, può essere corrisposta anche in misura ridotta in proporzione alla corrispondente riduzione della durata della reperibilità;
- d) il valore minimo da corrispondere, tuttavia, non può mai essere inferiore ad 1/3 di € 10,32 (L. 20.000) (che corrisponde al rapporto di 4 ore su 12 come previsto dalla clausola contrattuale), con la maggiorazione aggiuntiva del 10%, anche quando la durata della reperibilità fosse inferiore a 4 ore;
- e) nel caso di frazionamento dell'indennità e di corresponsione proporzionale della stessa per periodi inferiori alle 12 ore, l'importo derivante dal riproporzionamento deve comunque essere maggiorato del 10%; quindi, tale incremento percentuale deve essere operato sulla quota del compenso corrispondente ai periodi di reperibilità superiori alle 4 ore e inferiori alle 12 ore ma, in ogni caso, il compenso massimo derivante dal computo non potrà mai superare il tetto di euro 10,32 (L. 20.000), previsto per il periodo di reperibilità standard di 12 ore;
- f) nel caso di periodi di reperibilità superiori alle 12 ore, la relativa indennità sarà proporzionalmente incrementata, senza peraltro la maggiorazione del 10%, data la mancanza di un'espressa previsione contrattuale in tal senso.

4. L'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato (art. 23, comma 4, primo periodo, del CCNL del 14 9.2000). Pertanto, il suddetto compenso non può essere erogato al dipendente interessato che sia chiamato a prestare una effettiva attività lavorativa a richiesta dell'ente e, quindi, durante le ore di servizio effettivamente prestato, sia ordinario che straordinario.

5. Il vincolo della reperibilità può sorgere solo relativamente ai periodi temporali non coperti dalla ordinaria attività lavorativa.

6. Ai dipendenti inseriti in un turno di reperibilità e che, per qualsiasi motivo, non rendano effettivamente il servizio, non può in nessun caso essere erogata l'indennità.

7. Nel caso in cui il servizio di reperibilità, a seguito di un impedimento sopraggiunto (malattia, indisposizione, ecc.), abbia durata inferiore a quella prestabilita, l'indennità è riconosciuta solo per le ore di effettivo servizio di reperibilità prestato.

ART. 11 IL COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO

1. Nel caso in cui, durante il periodo di reperibilità, il lavoratore renda una effettiva prestazione lavorativa, lo stesso, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall'art. 11, CCNL 5 ottobre 2001, ha diritto:

- a percepire il compenso per lavoro straordinario (art. 38, del CCNL del 14.9.2000) per le ore effettivamente lavorate;
 - oppure, su richiesta dello stesso lavoratore, ad un equivalente riposo compensativo, secondo le regole stabilite nell'art. 38 (relativo al lavoro straordinario) e nell'art. 38-bis (relativo alla banca delle ore) del CCNL del 14.9.2000.
2. Ove in un periodo di reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, il lavoratore renda una effettiva prestazione lavorativa, come chiarito nella dichiarazione congiunta n. 12 allegata al CCNL del 5.10.2001, allo stesso si applica solo la diversa e più favorevole disciplina relativa al trattamento per attività prestata nel giorno del riposo settimanale (art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, come modificato dall'art. 14 del CCNL del 5.10.2001).
 3. Relativamente alle ore di lavoro effettivamente rese, il lavoratore non può cumulare i compensi per esse previste, anche sotto forma di riposo compensativo, con la specifica indennità di reperibilità (art. 23, comma 5, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del CCNL del 5.10.2001).
 4. Le ore di lavoro effettivamente prestate devono essere necessariamente scomutate dal periodo di reperibilità, non potendosi tenere conto di esse né ai fini del pagamento della relativa indennità (nel rispetto del minimo rappresentato da un terzo dell'indennità stessa) né ai fini dell'eventuale riposo compensativo.
 5. Nel caso in cui il dipendente, in un giorno feriale e in orario diurno, effettui un turno di reperibilità di 12 ore, durante il quale sia chiamato a rendere una prestazione effettiva di sole 2 ore, lo stesso avrà diritto a percepire un'indennità di reperibilità pari a 10/12 di € 10,32, con applicazione sul risultato della maggiorazione del 10% nonché al compenso per lavoro straordinario diurno in giornata lavorativa per le due ore di lavoro rese.

ART. 12 IL RIPOSO COMPENSATIVO

1. Oltre al relativo trattamento economico, quando il periodo di reperibilità cada di domenica o nella giornata di riposo settimanale, secondo il turno assegnato, ed anche nel caso in cui nel corso dello stesso non sia stato chiamato ad effettuare alcuna prestazione lavorativa, il lavoratore ha sempre diritto ad un giorno di riposo compensativo (art. 23, comma 4, del CCNL del 14.9.2000).
2. La durata del riposo compensativo è corrispondente a quella del periodo di reperibilità. Ad esempio, ove questo sia limitato a sole 4 ore, il riposo compensativo avrà tale medesima durata.
3. Ai fini del computo del riposo compensativo spettante, dalla durata del periodo di reperibilità devono essere scomutate, data la diversità di natura e disciplina, le ore di lavoro effettivamente prestate a seguito di chiamata in servizio.
4. Il dipendente inserito in un turno di reperibilità ricadente in giornata festiva infrasettimanale non gode di tale specifica. La tutela del lavoratore in reperibilità non è piena come quella prevista per il caso di effettiva prestazione lavorativa resa dallo stesso nella giornata della domenica o comunque nel giorno del riposo settimanale (art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000).
5. La fruizione del riposo compensativo, nell'ipotesi di reperibilità ricadente nel giorno del riposo settimanale, non comporta alcuna riduzione dell'orario di lavoro della settimana in cui il lavoratore fruisce del riposo stesso (art. 23, comma 4, del CCNL del 14.9.2000). Conseguentemente, il lavoratore, nella settimana nella quale fruisce del riposo compensativo, deve comunque effettuare le 36 ore di lavoro d'obbligo, da ridistribuire nelle altre giornate della stessa settimana.

6. Tenuto conto della circostanza che l'art. 23 del CCNL del 14.9.2000 ha previsto, sia pure in termini abbastanza limitativi (e diversi rispetto al caso specifico della effettiva prestazione lavorativa resa nel giorno del riposo settimanale, disciplinato nell'art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 e successive modificazioni ed interpretazioni), a favore del personale in reperibilità nel giorno del riposo settimanale il diritto al riposo compensativo (la fruizione di questo riposo non deve comportare alcuna riduzione dell'orario di lavoro del dipendente nella settimana in cui ne fruisce), tale diritto può essere considerato disponibile e, quindi, anche oggetto di rinuncia, ai sensi dell'art. 2113 del codice civile.

7. Il dipendente può anche rinunciare a tale tipologia di riposo compensativo mediante una propria manifestazione di volontà, in forma scritta, comunicata al responsabile del settore competente ed all'ufficio del Personale. Tale rinuncia non è consentita relativamente al recupero dell'attività prestata nel riposo settimanale.

8. Nel caso in cui, nell'ambito del periodo di reperibilità ricadente di domenica o nel giorno di riposo settimanale, il dipendente abbia reso anche effettive prestazioni lavorative, lo stesso avrà diritto, data la diversità delle situazioni, a due distinte forme di recupero compensativo: una, corrispondente alle sole ore di reperibilità, senza riduzione dell'orario di lavoro nella settimana di fruizione; l'altra, corrispondente alle ore di effettiva prestazione lavorativa, comportante la riduzione dell'orario di lavoro della settimana di fruizione (art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, come modificato dall'art. 14 del CCNL del 5.10.2001).

9. Così nel caso in cui il dipendente, nella giornata della domenica, effettui un turno di reperibilità di 12 ore, durante il quale sia chiamato a rendere una prestazione effettiva di sole 2 ore, avrà diritto ad un recupero compensativo senza riduzione di orario di 10 ore ed a uno di 2 ore con riduzione dell'orario.

ART. 13 FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO DELLA REPERIBILITA'

L'indennità di reperibilità ed il compenso per le attività effettivamente prestate a seguito di chiamata nell'ambito della reperibilità stessa, sono erogati trimestralmente, sulla base di un elenco predisposto dal responsabile del settore competente, con le indicazioni concernenti i lavoratori interessati, i periodi di reperibilità svolti e gli interventi eventualmente effettuati, che viene trasmesso all'Ufficio Trattamento economico del Servizio Risorse Umane.

Annualmente, in sede di contrattazione decentrata integrativa, il Servizio Risorse Umane deve necessariamente verificare, in via preventiva, anche la effettiva disponibilità delle risorse necessarie per il pagamento dei compensi dovuti ai lavoratori interessati ed in particolare:

- a) nell'ambito delle generali disponibilità finanziarie dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999, la sussistenza delle risorse sia per il pagamento dell'indennità di reperibilità (che, si ricorda, compete per i soli periodi di "attesa" o di "disponibilità"); sia per il pagamento dell'attività prestata dal lavoratore che, inserito nel servizio di reperibilità sia chiamato a rendere una effettiva prestazione lavorativa nel giorno della domenica;
- b) nell'ambito delle disponibilità dell'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999, la sussistenza delle risorse idonee a consentire il pagamento del compenso del lavoro straordinario spettante al dipendente nel caso del lavoratore che, nell'ambito del periodo di reperibilità, che presti effettiva attività lavorativa in tutte le altre ipotesi diverse da quella considerata al precedente punto a).

In caso di esaurimento delle risorse disponibili previste nel fondo per il lavoro straordinario, compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalità previste per il lavoro straordinario, il lavoro prestato può essere compensato con la forma del recupero.

ART. 14
NORMA FINALE

Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività dell'atto deliberativo che lo approva e sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito WEB dell'Ente nella pagina "Amministrazione Trasparente" onde assicurarne la massima divulgazione.

Da tale data è abrogata ogni disposizione contenuta in altri provvedimenti regolamentari comunali che contrasti con il presente Regolamento.